



COMUNE DI CIRCELLO

PROVINCIA DI BENEVENTO

- Indirizzo: Via Roma, 50 - 82020 Circello (BN) - Telefono/Fax: 0824.937201/937523/0824.937287 - PEC: circello@pec.it - www.comune.circello.bn.it -

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TA.RI. - PROVVEDIMENTI.
Del 30/07/2021	

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **10:16** in videoconferenza, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale composto da:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	GOLIA GIANCLAUDIO	Si	
Vicesindaco	IARUSSO GABRIELE	Si	
Consigliere di maggioranza	DI TOCCO GIUSEPPE		Si
Consigliere di maggioranza	GOLIA VINCENZO		Si
Consigliere di maggioranza	NELSON ANNALIBERA	Si	
Consigliere di maggioranza	STEFANELLI FULVIO	Si	
Consigliere di maggioranza	SAURO CARMINE	Si	
Presidente	ZACCARI DANIELANTONIO	Si	
Capogruppo di minoranza	NAVA ALFONSO		Si
Consigliere di minoranza	BARONE CLEMENTINA		Si
Consigliere di minoranza	CARDO ROBERTO	Si	

TOTALE PRESENTI:	7
TOTALE ASSENTI:	4

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Fabiana MERCALDO**

In prosieguo di seduta si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Il Consiglio comunale riunito in video conferenza mediante l'applicativo Asmel (come da comunicazione nota del 26.07.2021 prot. n. 3275 e comunicazione del codice di accesso in pari data). Il Presidente del consiglio Dott. Zaccari Danielantonio, dopo la verifica della corretta connessione dei consiglieri comunali convocati, e del permanere del numero legale, legge il settimo punto all'ordine del giorno e cede la parola al vice Sindaco che sintetizza la proposta. Non essendoci interventi si chiude la discussione e si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del vicesindaco;

VISTA la proposta che si allega;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio e i principi fondamentali in essi contenuti;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il parere favorevole dell'organo di revisione contabile verbale n. 15 acquisito al prot al n. 3284 del 27/07/2021 che si allega.

OSSERVATA la competenza del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, comma 2 – lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

con la seguente votazione:

Presenti: 7,

Votanti :6,

Assenti:4 (i consiglieri comunali Di Tocco Giuseppe, Golia Vincenzo, Alfonso Nava e Barone Clementina);

Astenuti:1 (il consigliere Cardo Roberto)

Favorevoli: con 6 voti favorevoli per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI FAR RINVIO alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del presente verbale.

DI DEMANDARE ai competenti responsabili dei servizi l'adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata ed identica votazione resa nei modi di legge.

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs vo n.267/2000;

PROPOSTA DI DELIBERA AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolamento TA.RI. – Provvedimenti.

IL PROPONENTE

PREMESSO che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI.

CONSIDERATO che:

- con l'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9 del DL 116/2020 sono state recepite nel nostro ordinamento le disposizioni della Direttiva comunitaria 2018/851 in materia di rifiuti, di imballaggi e di rifiuti da imballaggio;
- l'articolo 1, comma 9 del predetto DL 116/2020 ha riscritto in parte l'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 (Decreto ambientale), fornendo una nuova definizione di rifiuti urbani, da intendersi come quei *“rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili”*;
- il medesimo articolo di cui sopra, dispone che siano da considerare come rifiuti urbani anche *“i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies”* del D.Lgs. 152/2006;
- con l'appena citata specificazione la nuova norma crea una assimilazione di legge dei rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche distintamente indicate nell'allegato “L quinqies” del D.Lgs. 152/2006;
- nel predetto allegato sono elencate tutte le categorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le attività industriali e le attività agricole;

- in argomento il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), in occasione di “*Telefisco 2021*”, ha osservato che il decreto legislativo 116 del 2020 è stato emanato per dare attuazione alle direttive 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti, e 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- secondo il MEF l’articolo 3 della direttiva 2018/851 precisa la nozione di “*rifiuti urbani*” a livello comunitario, stabilendo che essa include:
 - i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - i rifiuti provenienti da altre fonti, indifferenziati e da raccolta differenziata, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici;
- i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;
- le novità introdotte a livello comunitario hanno comportato una serie di modifiche del decreto legislativo 152/2006, cosiddetto Tua (Testo unico ambientale), che hanno riguardato, tra gli altri, l’articolo 183, il quale interviene, anche sulle definizioni di rifiuto e il successivo articolo 184, che riguarda la classificazione dei rifiuti;
- in particolare, l’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 del D.Lgs. 152/2006 prevede che rientrino tra i rifiuti urbani «i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinqies» e in quest’ultimo, non è presente l’attività industriale;
- l’articolo 183, comma 1, lettera b-sexies) del D.Lgs. 152/2006 dispone, altresì, che i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione;
- l’articolo 184, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 inserisce tra i “rifiuti speciali” i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli di cui al comma 2, ossia dai rifiuti, per cui dalla lettura combinata delle norme emerge che le attività industriali possono essere produttive sia di rifiuti urbani che speciali;
- al fine di definire correttamente il perimetro di applicazione della Tari per le attività industriali è, quindi, necessario individuare le superfici che producono rifiuti speciali e quelle che, invece, producono rifiuti urbani;
- per quanto sopra il MEF ritiene che possano considerarsi produttive di rifiuti speciali le superfici di lavorazione industriale, le quali, conseguentemente, sono escluse dall’applicazione della Tari;
- allo stesso modo devono escludersi le superfici ove, a norma del comma 649 dell’articolo 1 della legge 147 del 2013, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di attività produttive di rifiuti speciali;

- tuttavia, resta impregiudicata, l'applicazione della Tari, sia per la quota fissa che per quella variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, non essendo funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali;

RILEVATO che:

- l'articolo 198, comma 2-bis (introdotto dal Dlgs 116/2020) del Testo Unico Ambientale (TUA) prevede che le *“utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani”*;
- l'articolo 3, comma 12, del Dlgs 116 del 2020 modifica il comma 10 dell'articolo 238 del Dlgs 152 del 2006, non più vigente;
- comunque, il predetto comma 10 dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;
- la norma subordina, quindi, l'esclusione dal pagamento della quota variabile, ossia quella rapportata alla quantità di rifiuti, al conferimento di tutti i rifiuti urbani al di fuori del pubblico servizio e al loro avvio al recupero per un periodo di almeno cinque anni;
- rimane comunque valido ed applicabile l'articolo 1 comma 649 della legge 147 del 2013, il quale non è stato inciso dal comma 10 sopra menzionato, in base al quale, per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della Tari, il comune ha disciplinato con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

RITENUTO ancora che:

- quest'ultima norma presenta ancora il riferimento ai rifiuti assimilati, categoria non più esistente, per cui lo stesso è stato aggiornato sostituendolo con i rifiuti urbani, secondo le nuove disposizioni recate dal Dlgs 116 del 2020;
- a differenza del comma 10 dell'articolo 238 del Dlgs 152/2006, che riguarda l'abbattimento della *“componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti”* nel caso di avvio al recupero, l'articolo 1, comma 649 parla di rifiuti che *“il produttore dimostra di aver avviato al riciclo”*, laddove il riciclo costituisce un'operazione di recupero;
- stante il diverso ambito applicativo delle norme riportate, che investe esclusivamente la parte variabile e che quindi non dovrebbe comportare in ogni caso la totale esclusione dal pubblico servizio, le stesse sono state recepite nel regolamento comunale, ciascuna secondo le proprie specificità, con la conseguente necessità di adeguare il regolamento stesso al nuovo quadro normativo;
- laddove un'utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell'intera quota variabile, deve avviare al recupero i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni, come stabilito dal comma 10 dell'articolo 238 del

TUA;

- laddove, invece, l'utenza non domestica voglia restare nel solco della previsione del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147 del 2013, tenendo conto di quanto disciplinato dal regolamento comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di cinque anni fissato dal predetto comma 10;

RAVVISATA l'opportunità di modificare il regolamento TARI approvando un nuovo testo regolamento TARI che tenga conto del nuovo panorama normativo;

FATTO RILEVARE che:

- l'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce la catalogazione dei rifiuti speciali;
- l'art. 198, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che i comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare al punto g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lett. c) e d), queste ultime due riferite ai rifiuti da lavorazioni industriali e da attività commerciali;
- l'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato e integrato dai D.lgs n. 284/2006, n. 4/2008 e n. 288/2008, Decreto Legge n. 208/2008 e dalla Legge n. 166/2009, prevede che sia demandato allo Stato il compito di determinare i criteri qualitativi e quali – quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione;
- l'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., specifica che con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, siano definiti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto i suddetti criteri per l'assimilabilità;
- l'articolo 1, comma 184, lettera a) e b) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) così come modificato dal Decreto Legge n. 208/2008 prevede che "nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 152/2006: ... b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. n. 22/1997" ovvero si continuano ad applicare gli indirizzi forniti con la deliberazione del Comitato interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984;
- l'art. 238 comma 6 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplini con apposito regolamento da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa;
- l'art. 238, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che sino all'emanazione del regolamento di cui al comma 6, recante criteri generali per la definizione delle componenti dei costi e la determinazione della tariffa, e fino al compimento degli adempimenti per la determinazione della tariffa, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti,

VISTO :

- l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;
- l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
- l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 138 del DL 34/2020 per effetto del quale sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ATTESO che:

- l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il D.L. 106/2020, come convertito in legge, ha fissato al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021/2023;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, reca il *“Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021”*;
- il Consiglio dei Ministri del 29/4/2021 ha ulteriormente differito detto termine di approvazione al 31 maggio 2021;

FATTO RILEVARE ancora che:

- gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- il comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, che individua la possibilità di prevedere riduzioni tariffarie in materia di TARI;
- il D.L. 30 giugno 2021, n.99 con l'art.2, comma 4, ha prorogato al **31 luglio 2021** la possibilità di approvare le tariffe ed i regolamenti della TARI sulla base del PEF del servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che occorre richiedere il parere all'organo di revisione previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI RITENERE** la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale della deliberazione;
2. **DI APPROVARE** il nuovo testo del regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) così come riportato nell'ALLEGATO della presente delibera, di cui esso costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che il predetto regolamento, sostitutivo di quello precedentemente approvato con atto di C.C. n°40 del 23/09/2014, entra in vigore il 1° gennaio 2021.
4. **DI PROVVEDERE** dando formale incarico all'ufficio del Settore competente ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
5. **DI DICHIARARE** la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL PROPONENTE

f.to Dr. Gabriele IARUSSO

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TA.RI. - PROVVEDIMENTI.

PARERI EX ARTT. 49 e 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000

- Sulla presente proposta di delibera relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere:

Favorevole

Data: **26/07/2021**

Responsabile SETTORE 2

f.to Dott. Gabriele IARUSSO

- Sulla presente proposta di delibera relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere:

Favorevole

Data: **26/07/2021**

Responsabile SETTORE 2

f.to Dott. Gabriele IARUSSO

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
f.to Danielantonio ZACCARI

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Fabiana MERCALDO

La presente deliberazione:

È pubblicata all'albo online il **04/08/2021** al n. **395/2021** per rimanerci quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, li / /

IL MESSO COMUNALE
f.to Lucio Antimo PETTI

ATTESTA

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Fabiana MERCALDO

La presente copia è conforme all'originale agli atti, per usi amministrativi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Fabiana MERCALDO
